



COMUNE DI GAVORRANO PROVINCIA DI GROSSETO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 28-06-2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** e questo giorno **ventotto** del mese di **Giugno** , alle ore **10:15** nella Sala delle adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco, Dott. Andrea Biondi.

	Presente	Assente
BIONDI ANDREA	X	
BARGIACCHI FRANCESCA	X	
TONINI DANIELE	X	
ROSSETTI SILVIA	X	
QUERCI GIULIO	X	
ROSSINI SERENA	X	
ULIVIERI STEFANIA	X	
DE BIASE GIUSEPPE	X	
FERRINI FABIO		X
SIGNORI GIACOMO	X	
MAULE ANDREA	X	
SCAPIN PATRIZIA	X	
IACOMELLI ELISABETTA	X	

PRESENTI	N. 12
ASSENTI	N. 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. MARTELLI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZI FINANZIARI CONTABILITA' E TRIBUTI

N° 2021/77

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'assessore Ulivieri illustra la proposta spiegando che la base di determinazione delle tariffe è costituita dal PEF. La Giunta, in sede di approvazione della bozza di bilancio consuntivo, ha deciso di destinare buona parte del fondo per emergenza Covid all'abbattimento delle tariffe. Parte del fondo era già stato impiegato per la riduzione del conguaglio 2020. In considerazione del necessario aumento delle tariffe, buona parte delle risorse del fondo confluite nell'avanzo vincolato è stato destinato al loro abbattimento. Il disavanzo strutturale in cui si trova il Comune ha imposto dei limiti di utilizzo.

Ulivieri conclude spiegando la composizione del sistema tariffario.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione

dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTO l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 27.12.2013 n. 147 come successivamente modificati ed integrati, relativi alla tassa sui rifiuti –TARI – destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

RILEVATO che la disciplina di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- definisce, al comma 641, come presupposto impositivo della TARI, *“il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva”*;
- chiarisce, al comma 642, dedicato all'individuazione dei soggetti passivi del nuovo tributo, l'obbligatorietà a carico di *“chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”*;
- stabilisce, al comma 660, che *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed*

esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;

- precisa al comma 688 le modalità di versamento della TARI ed il numero di rate e le scadenze, affidandone al Comune la definizione, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, ferma restando la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- stabilisce, ai commi 690 e 691, che la TARI è applicata e riscossa dal Comune e che i Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 446/1997, affidarne, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, alla data del 31/12/2013;

CONSIDERATO che:

- la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (Tefa);
- ai sensi dell'art. 1 comma 651 della legge n. 147/2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99 (metodo normalizzato);
- ai fini dell'applicazione della TARI le utenze sono suddivise tra domestiche e non domestiche;
- i costi del servizio sono suddivisi in fissi e variabili;

CONSIDERATO che le tariffe sono articolate in:

- tariffa utenza domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Ka e Kb;
- tariffa utenza non domestica, composta da quota fissa e variabile e correlati coefficienti Kc e Kd;

RICORDATO che:

- la Legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- il Comune di Gavorrano è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Sud;

CONSIDERATO che una delle principali caratteristiche della TARI è l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio rilevando la necessità di determinare le tariffe in base al piano economico e finanziario (PEF), che deve redigere l'Ambito Territoriale Ottimale – ATO – Toscana Sud in base alle spese necessarie al funzionamento del servizio gestito da SEI TOSCANA SRL, integrato con le spese a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2021, di approvazione del bilancio di previsione triennale 2021/2023, la quale prevedeva che, non essendo ancora stato “validato” il Piano Finanziario dei rifiuti 2021 da parte dell'Autorità competente (ATO rifiuti) alla data di predisposizione

degli schemi, sono stati previsti gli stanziamenti in entrata e spesa in base al piano finanziario 2020, rinviando a successivi provvedimenti gli atti conseguenti;

PRESO ATTO che nell'odierna seduta consiliare è stato approvato il piano economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;

ATTESO che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile);

APPURATO che, secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF ammonta complessivamente ad € 2.280.818,00;

CONSIDERATO che detto importo, da garantire tramite le entrate tariffarie, determinerebbe un rilevante aggravio delle tariffe con particolare riflesso sulla quota variabile del tributo, incidendo soprattutto sui nuclei familiari più numerosi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 92 del 21/06/2021 con cui viene approvata la bozza del rendiconto 2020 e preso atto che le risorse di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 (cosidetto "fondone"), sono confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato, compresa la quota stimata dal MEF per la perdita di gettito ed agevolazioni TARI, pari ad € 153.248,90;

CONSIDERATO che del complessivo importo di € 153.248,90, € 46.593,00 saranno utilizzati per ridurre le componenti di costo TARI attraverso la copertura del conguaglio 2020 dovuto a SEI Toscana;

VALUTATO, successivamente all'approvazione del rendiconto 2020 da parte di questo organo, di destinare la rimanente parte del "fondone" citato, pari ad € 106.655,90, oltre ad € 164.972,56, anch'essi facenti capo all'avanzo vincolato, quale reimpiego tares, a parziale copertura del servizio dell'anno 2021, al fine di abbattere le tariffe domestiche e non domestiche TARI quale provvedimento di contrasto alla crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19, riducendo, pertanto, il costo da coprire con le tariffe ad € 2.009.189,54;

PRESO ATTO che l'importo delle riduzioni applicate come da regolamento ammontano presuntivamente ad € 126.000,00;

CONSIDERATO che i mq relativi agli immobili classificati " a disposizione" ovvero privi di utenze e mobilio e pertanto esclusi dal pagamento del tributo, ammontano a 62.766 e che gli stessi implicano la ripartizione della loro quota sugli altri immobili incidendo sull'aumento delle tariffe;

VALUTATO, che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, è stata effettuata in base al seguente criterio: si è considerata l'intera superficie iscritta a ruolo calcolando l'incidenza della superficie tassata per unità domestiche e non domestiche. In base a tale simulazione è stata evidenziata una incidenza del settore domestico pari al 82,18 % rispetto a quello non domestico pari al 17,82 %;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99, dando atto che i coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche nonché della parte variabile delle domestiche, sono stati determinati nel rispetto del valore previsto dalle tabelle ex DPR 158/99;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alla TARI devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI - di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147, indicate nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R.158/1999;
2. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano economico e finanziario 2021, approvato nella medesima seduta consiliare;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale del 5% stabilita dalla Provincia di Grosseto.
4. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n.267/2000.

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 77/2021

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

SERVIZIO: **AREA SERVIZI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 23-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

STEFANIA PEPI

COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 77/2021

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021**

SERVIZIO: **AREA SERVIZI FINANZIARI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, 1° comma, e dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere **Favorevole**.

Eventuali note e prescrizioni:

Gavorrano, 23-06-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI
STEFANIA PEPI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera sopra riportata;

DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione riportante n. 8 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Maule, Signori e Iacomelli) e n. 1 voto contrario (Scapin) espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RISCONTRATA l'urgenza;

Con ulteriore votazione riportante n. 9 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Maule, Signori) e n. 1 voto contrario espressi dai n. 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto

**Il Presidente
BIONDI ANDREA**

**Il Segretario Comunale
MARTELLI ANDREA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

TARIFE TARI ANNO 2021 - UTENZE NON DOMESTICHE

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	60	6444	0,43	3,98	2,275602	0,704476	2,980078
2	Cinematografi e teatri	1	204	0,44	4,15	2,328523	0,734567	3,06309
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	56	5915	0,48	4,4	2,540207	0,778818	3,319025
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7	1098	0,78	7,12	4,127836	1,260268	5,388104
6	Esposizioni, autosaloni	13	2773	0,5	4,8	2,646048	0,849619	3,495667
7	Alberghi con ristorante	9	2133	1,45	13,8	7,673541	2,442655	10,1162
8	Alberghi senza ristorante	94	16099,7	1	10	5,292097	1,77004	7,062137
9	Case di cura e riposo	1	969	1,18	10,88	6,244674	1,925804	8,170478
11	Uffici, agenzie	40	2056	1,1	10,6	5,821307	1,876242	7,697549
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	29	2191	0,75	7,25	3,969073	1,283279	5,252352
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	17	1845	1,07	9,2	5,662544	1,628437	7,290981
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	18	1114	1,2	9,8	6,350516	1,734639	8,085155
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	17	1470	0,83	7,07	4,392441	1,251418	5,643859
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	18	740	1,08	9,28	5,715465	1,642597	7,358062
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	701	0,82	7,2	4,33952	1,274429	5,613949
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	21	1179	0,98	9,1	5,186255	1,610736	6,796991
20	Attività industriali con capannoni di produzione	4	1671	0,75	7,2	3,969073	1,274429	5,243502
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	53	8418	0,52	4,62	2,75189	0,817758	3,569648
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	18	2185	3,85	32,5	20,37457	5,75263	26,1272
23	Mense, birrerie, amburgherie	1	185	3,27	28,6	17,30516	5,062314	22,36747
24	Bar, caffè, pasticceria	16	1271	2,7	27,5	14,28866	4,86761	19,15627
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	18	1723	1,55	15,5	8,20275	2,743562	10,94631
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3	109	1,92	17,6	10,16083	3,11527	13,2761
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4	156	4,55	41,5	24,07904	7,345666	31,42471
28	Ipermercati di generi misti	1	721	1,55	14,75	8,20275	2,610809	10,81356

TARIFFE TARI ANNO 2021 - UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.
	n	m2	%	m2	Ka	Kb
Famiglie di 1 componente	2437	185167,04	36.735000 %	75,981551	0,86	0,8
Famiglie di 2 componenti	2183	181484,71	32.906200 %	83,13546	0,94	1,6
Famiglie di 3 componenti	1055	88539,51	15.902900 %	83,923706	1,02	2
Famiglie di 4 componenti	664	58156,87	10.009000 %	87,585648	1,1	2,6
Famiglie di 5 componenti	178	16190	2.683100 %	90,955056	1,17	3,2
Famiglie di 6 o più componenti	117	26205	1.763600 %	223,974359	1,23	3,7
Superfici domestiche accessorie	757	53593,3	10.242200 %	70,796962	0	0

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	2,1096	160,2906	52,5599	52,5599	212,8505
Famiglie di 2 componenti	2,3058	191,6972	105,1197	52,5599	296,8169
Famiglie di 3 componenti	2,5021	209,9840	131,3996	43,7999	341,3836
Famiglie di 4 componenti	2,6983	236,3345	170,8195	42,7049	407,1540
Famiglie di 5 componenti	2,8700	261,0443	210,2394	42,0479	471,2837
Famiglie di 6 o più componenti	3,0172	675,7792	243,0893	40,5149	918,8686